

Codice A1421A

D.D. 18 settembre 2020, n. 970

**Fondazione "Opera Alessandro Mauro" con sede nel Comune di Chiusa di Pesio (CN).  
Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai  
sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.**



**ATTO DD 970/A1421A/2020**

**DEL 18/09/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita'**

**OGGETTO:** Fondazione "Opera Alessandro Mauro" con sede nel Comune di Chiusa di Pesio (CN). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione disposizioni di cui all' articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l' applicazione della legge";
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende";
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo".

Precisato che all'art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l' Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Opera Alessandro Mauro" (nel seguito: IPAB), con sede nel Comune di Chiusa di Pesio (CN), eretta in ente morale con R.D. datato 8 maggio 1933, trae origine dal testamento 20-27 Aprile 1928 della Signora G. Caramelli vedova Notaio Alessandro Mauro, deceduto in Chiusa Pesio il 16 Dicembre 1928, testamento pubblicato negli atti del Notaio Miraglio Andrea di Cuneo;

- l'IPAB, a norma dell'art. 2 dello statuto organico vigente, approvato con D.G.R. n. 24-2023 del 17/05/2001 e modificato, limitatamente all'art. 6 inerente l'organo di amministrazione, con la D.G.R. n. 19 - 7345 del 03/08/2018, ha per scopo "(...) *l'intervento a favore di portatori di handicap e soggetti in situazione di bisogno e di emergenza con particolare attenzione ai minori. Tale scopo può essere attuato dall'Ente, sia attraverso interventi diretti o indiretti attraverso la partecipazione agli interventi programmati dagli Enti Locali (...).*";

- il Presidente dell'IPAB, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 14/01/2019, ha presentato istanza di trasformazione dell'IPAB in Fondazione, pervenuta a questa Amministrazione in data 06/03/2019 (prot. 14340/XST020 del 07/03/2019), con richiesta del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, dell'approvazione del nuovo statuto e della conseguente iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato;

- successivamente il Presidente dell'IPAB, a seguito di approfondimenti istruttori condotti con il competente Settore regionale, ha inviato, a parziale integrazione e rettifica della suddetta istanza, la nota datata 15/07/2020 (prot. reg. 27597/A1421A del 02/09/2020) con la quale, tra gli altri punti, specificava, a conferma dell'istanza di riordino dell'IPAB ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12/2017, che il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 1 della suddetta legge, è pari a Euro 44.410,36 e trasmetteva le deliberazioni consiliari nn. 5 e 6 del 10/07/2020 con le quali l'organo di amministrazione, per le motivazioni ivi indicate, confermava l'istanza di riordino in Fondazione, approvava un nuovo testo statutario annullando e sostituendo quello approvato con la precedente deliberazione collegiale n. 3 del 28/02/2019, nonché approvava l'inventario dei beni immobili ed mobili dell'IPAB;

- l'istanza, nella formulazione di cui ai protocolli 14340/XST020 del 07/03/2019 e prot. reg. 27597/A1421A del 02/09/2020, risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonché dai relativi provvedimenti attuativi;

- l'IPAB, come da relazione di attività agli atti, opera a supporto dell'assistenza a soggetti disabili di concerto con il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, cui ha concesso in comodato gratuito la propria sede istituzionale.

Vista la nota di questo Settore, prot. 18657/XST020 del 04/04/2019, con la quale il Comune di Chiusa di Pesio veniva consultato in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB.

Preso atto che, entro 20 giorni dalla suddetta nota regionale, e a tutt'oggi, da parte del Comune di Chiusa di Pesio non è pervenuta alcuna comunicazione in merito, né sono state manifestate esigenze istruttorie.

Dato atto che l'IPAB ha allegato all'istanza di riordino l'inventario dei beni immobili e mobili, approvato con la sopra citata deliberazione n. 6 del 10/07/2020.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione.

Constatato, inoltre, che lo statuto proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto

disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti;
- il D.P.R. n. 9 del 1972;
- il D.P.R. n. 616 del 1977;
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000;
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;
- la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;
- la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;
- la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;
- la D.D. n. 179 del 12/03/2018;
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

*determina*

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
- di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della fondazione "Opera Alessandro Mauro" con sede nel Comune di Chiusa di Pesio (CN), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di n. 17 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;
- di dare atto che il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro;
- di dare atto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il

termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto (se antecedente), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)  
Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

# STATUTO ORGANICO

## FONDAZIONE "OPERA ALESSANDRO MAURO"

\*\*\*\*\*

### *Art. 1 - Costituzione*

La Fondazione "Opera Alessandro Mauro" - già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza di medesima denominazione, eretta in Ente morale con Regio Decreto in data 8 maggio 1933 - trae origine dal testamento 20-27 Aprile 1928 della compianta Signora Gemma Caramelli vedova Notaio Alessandro Mauro, deceduto in Chiusa Pesio il 16 Dicembre 1928, testamento pubblicato negli atti del Notaio Miraglio Andrea di Cuneo. La Fondazione "Opera Alessandro Mauro" (nel seguito: Fondazione) ha sede nel Comune di Chiusa di Pesio (Cn) in Via Beinette 12.

### *Art. 2 - Finalità*

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. Lo scopo della Fondazione è porre in essere interventi, sia diretti che indiretti, nel campo socio-assistenziale e socio-educativo, principalmente a favore:

- di soggetti portatori di handicap al fine di attivare servizi utili a rispondere ai bisogni nuovi ed emergenti, inclusi servizi con carattere temporaneo o di urgenza dei quali gli indirizzi della programmazione regionale e locale evidenzino la centralità, attuando modalità di cura ed assistenza sia tradizionali che innovativi a favore di forme di collaborazione e di integrazione tra i soggetti del territorio, operando anche di concerto con il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese;

- di giovani, al fine di attivare, compatibilmente con le risorse disponibili, interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione da parte degli stessi dei processi educativi. A tal proposito la Fondazione potrà eventualmente intervenire nel sostegno alla formazione scolastica tramite l'assegnazione di contributi e/o borse di studio, nella promozione di attività culturali, nella prestazione di servizi al fine di rafforzare la responsabilità civica e l'integrazione dei ragazzi, tutelandone il mantenimento nell'ambiente di appartenenza e l'effettiva partecipazione alla vita all'interno della comunità.

La Fondazione inoltre potrà eventualmente promuovere interventi, sia diretti che indiretti, per il complessivo miglioramento della qualità della vita, del benessere e della convivenza sociale e per la piena inclusione dei cittadini residenti nel comune di Chiusa di Pesio. A tal fine potrà eventualmente svolgere interventi e servizi finalizzati a prevenire ed affrontare le situazioni di emarginazione, le nuove forme di povertà e di disagio in favore di soggetti diversamente abili, minori e giovani, nuclei familiari in situazione di vulnerabilità.

La Fondazione, infine, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, con persone fisiche e giuridiche, partecipare a società, consorzi, associazioni e ogni altra struttura organizzativa avente le stesse finalità.

### *Art. 3 - Patrimonio*

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento, la Fondazione dispone del seguente patrimonio:



- fondo di dotazione indisponibile costituito dalle Unità Immobiliari site nel Comune di Chiusa di Pesio (Cn) in Via Beinette n° 12, contraddistinte al Catasto Fabbricati Foglio n° 10, Particella 573/sub.4 – Foglio n° 10 Particella 573/sub. 5;
- patrimonio disponibile costituito dai beni mobili ed immobili nella disponibilità della Fondazione non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari, come emergenti da specifico inventario;
- beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni contributi da parte di Enti Pubblici e Privati, o da **persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio (indisponibile o disponibile) per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.**

#### *Art. 4 – Mezzi finanziari*

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Coloro che beneficheranno la Fondazione con una elargizione saranno ricordati con le modalità che il Consiglio di **Amministrazione** riterrà opportune.

#### *Art. 5 – Organi della Fondazione*

Sono organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di **Amministrazione**
2. Il Presidente
3. Il Vice-Presidente
4. Il Segretario

#### *Art. 6 - Composizione del Consiglio di Amministrazione*

L'Opera è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto da cinque membri: due nominati dal Comune di Chiusa di Pesio e tre rappresentanti delle famiglie Abate e Caramelli, previo accordo tra di loro, in riferimento alle disposizioni testamentarie della fondatrice.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e i relativi componenti **possono** essere riconfermati senza interruzione.

Sarà cura del Consiglio d'Amministrazione la nomina del Presidente e del **Vice-Presidente** scelti tra i Membri del Consiglio stesso.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali **rimborsi** spese, adeguatamente giustificati, da **de** **liberarsi** dal Consiglio di Amministrazione.

AG.



I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica, fatta eccezione per i Rappresentanti delle famiglie Abate e Caramelli considerati Consiglieri di diritto. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

#### *Art. 7 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione*

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo ogni sei mesi ed in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame del Conto Consuntivo e per l'approvazione del Bilancio preventivo; le altre ogni qualvolta lo richiedono motivi d'urgenza, sia per l'invito del Presidente, sia a seguito di domanda scritta e motivata di almeno due Amministratori

Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

#### *Art. 8 – Competenze del Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione:

- definisce gli obiettivi, approva il Bilancio consuntivo annuale quale strumento operativo per il loro raggiungimento;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili (valori mobiliari e/o beni di valore storico-artistico);
- delibera, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, le modifiche dello statuto;
- delibera, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, lo scioglimento anticipato della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio;
- ratificare i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

#### *Art. 9 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi membri ed a maggioranza dei voti degli intervenuti.

La dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, con contestuale reinvestimento dei proventi così ottenuti nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, possono invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

#### *Art. 10 – Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione*

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa.

R. G.



### *Art. 11 – Attribuzioni del Presidente*

Il Presidente, che ha la legale rappresentanza della Fondazione:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, Enti o Istituzioni;
- rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal Segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione, da convocarsi in adunanza entro breve termine;
- in caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

### *Art. 12 – Segretario*

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli redige i processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, che firma unitamente al Presidente, ed esprime pareri di ordine tecnico - amministrativo sugli atti del Consiglio medesimo.

Collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione alla predisposizione degli atti amministrativi necessari;

Il Segretario dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Nel caso in cui al Segretario siano assegnati anche il ruolo e le funzioni di Referente contabile, disciplinato al successivo art. 13, egli deve essere nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri membri.

### *Art. 13 – Referente contabile*

Il Referente Contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti, dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione ed è riconfermabile.

Egli custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, cura la redazione dei bilanci.

Egli è il responsabile del maneggio del denaro dell'Amministrazione. E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

### *Art. 14*

E' in facoltà di ogni Componente il Consiglio di Amministrazione di consultare gli atti ed i documenti della Fondazione per assicurarsi che tutto proceda regolarmente.

### *Art. 15 – Esercizio finanziario*

L'esercizio finanziario inizia dal 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

### *Art. 16 – Estinzione della Fondazione*



AG

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C..

In tale caso il patrimonio, restante esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore del Comune di Chiusa di Pesio o a favore di associazione o fondazione con personalità giuridica e senza scopo di lucro, avente sede ed operante nel Comune di Chiusa di Pesio, con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività nel campo socio-assistenziale e/o socio-educativo .

**Contestualmente** alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

*Art. 17 – Norma finale*

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si osservano le vigenti disposizioni di legge.

Chiusa di Pesio, li 10 giugno 2020



Giorgis Andrea      Presidente



Parola Carlo Alberto      Membro



Parola Alessandro      Membro



Quaglia Matteo      Membro



Piacenza Mario      Membro      assente

Vigna Francesca      Segretario



